

Avv. Luca Bene
Via Tirso, 90 – 00198 – Roma
p.e.c.: lucabene@ordineavvocatiroma.org
e-mail: avv.lucabene@gmail.com
tel. 06.90289356 – fax 06.62204156

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO-ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

(Giudizio n.R.G. 10632/2021 – Sez. III Quater)

della **dr.ssa Carmen Guido (c.f. GDUCMN84A69D086P)**, nata a Cosenza (CS), il 29 gennaio 1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bene (c.f. BNELCU82L27G751A, fax 06 62204156, p.e.c. lucabene@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Tirso n.90, giusta procura speciale in calce,

nel Giudizio n.R.G. 10632/2021, già instaurato contro

l'Agencia Italiana del Farmaco – AIFA (c.f. 97345810580), in persona del Direttore Generale *pro tempore, ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

e nei confronti

- della **dr.ssa Elena Dellambra (c.f. DLLLNE68D69G628A)**, residente in Ardea (RM), Via Verona n.41,

- del **dr. Dinuccio Dinucci (c.f. DNCDC72L21G702K)**, residente in San Giuliano Terme (PI), Via Giuseppe Toniolo n.89,

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

“- dell’*“Elenco degli ammessi e diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle*

*professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco” (doc. n.1), indetto con Determinazione Direttoriale n. Det/DG1868/2019 (doc. n.2), pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 5, del 17 gennaio 2020, conosciuto in data 23 settembre 2021, nella parte in cui non ha inserito tra gli ammessi alla prova *de qua* la dr.ssa Carmen Guido;*

- dell’*“Elenco punteggi prove scritte”* relativo al concorso *de quo* (doc. n.3), conosciuto dalla ricorrente in data 24 settembre 2021, nella parte in cui le ha attribuito il punteggio di 19/30 alla prima prova scritta della medesima ricorrente (doc. n.4), insufficiente per accedere alla successiva prova orale, nonché per ottenere la correzione della seconda prova scritta (doc. n.5, codice prima prova 4696260177 – codice seconda prova 3957955725);

- della Determinazione Direttoriale n. Det/DG/1377/2020, del 24 dicembre 2020 (doc. n.6), con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

- del *“Diario delle prove scritte”* relativo al Concorso *de quo*, pubblicato in data 26 maggio 2021 (doc. n.7), nella parte in cui ha disposto *“che la Commissione esaminatrice, in considerazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, ha stabilito di non permettere ai candidati l’uso di alcun testo”*, nonché del verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la suddetta Commissione ha stabilito tale regola;

- delle schede di valutazione stilate dalla Commissione esaminatrice con riferimento alla prima ed alla seconda prova scritta della ricorrente (codice prima prova 4696260177 – codice seconda prova 3957955725);

- di tutti i verbali stilati dalla suddetta Commissione esaminatrice nell’ambito della suddetta procedura concorsuale ed, in specie, dei verbali in cui sono state

determinate le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di correzione delle stesse;

- del “*Foglio istruzioni prove scritte digitali*”(**doc. n.8**), pubblicato in data 26 maggio 2021, con cui è stato previsto che “*Entro le 48 ore (giornate lavorative) dall’effettuazione della prova, si procederà alla cancellazione delle registrazioni*” dell’aula virtuale ove i candidati hanno svolto le prove scritte del suddetto concorso e del relativo verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la Commissione esaminatrice ha preso tale decisione;
- dei Criteri di correzione della prima e seconda prova scritta del citato concorso stilati dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 17 giugno 2021 (**doc. n.9**) e del relativo verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la stessa Commissione esaminatrice ha determinato i criteri *de quibus*;
- di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale”.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità della sua esclusione dal “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco*”, indetto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (da ora, per brevità, anche AIFA), con Determinazione Direttoriale n. Det/DG1868/2019 (**doc. n.2**), pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 5, del 17 gennaio 2020.

Ella, più precisamente, ha contestato l’illegittimità della sua non ammissione alla prova orale del concorso *de quo*, giacché:

- 1) l'Amministrazione resistente, all'atto della nomina della Commissione esaminatrice, è incorsa nella violazione dell'articolo 9, del D.P.R. n. 487/1994, avendo designato presidente della stessa un membro **esterno** ad essa, ovvero la Prof.ssa Patrignani, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara;
- 2) la Commissione esaminatrice, contravvenendo alle chiare prescrizioni impartite dalla *Lex specilis* del concorso in ordine alle modalità di svolgimento delle prove scritte, ha introdotto il divieto di utilizzo dei testi normativi consentito dal Bando, comunicandolo ai candidati soltanto 25 giorni prima della data fissata per il relativo espletamento;
- 3) a fronte della inammissibile modifica delle modalità di svolgimento delle prove scritte di cui *supra*, la stessa Commissione esaminatrice non ha provveduto ad adottare dei criteri di correzione delle prove scritte e di attribuzione dei punteggi che tenessero conto della suddetta circostanza, nonostante il tenore letterale della prima traccia, che imponeva la conoscenza di innumerevoli fonti normative;
- 4) sempre la stessa Commissione esaminatrice non ha consentito ai candidati di recuperare il tempo perduto a causa delle disconnessioni subite dal sistema telematico approntato per lo svolgimento delle prove scritte, in nessun caso imputabili alla responsabilità dei candidati; la Commissione esaminatrice ha deciso, nonché provveduto, inoltre, alla distruzione delle registrazioni effettuate nelle aule virtuali in cui ogni singolo candidato ha svolto le proprie prove scritte, così ledendo irrimediabilmente sia i principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza, che avrebbe dovuto perseguire l'Amministrazione resistente mediante la conservazione delle stesse registrazioni almeno fino

all'esito della procedura concorsuale, sia il diritto di difesa della ricorrente, la quale non può ad oggi evidentemente accedere ad una tutela effettiva.

Senonché, all'esito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi avviato dalla ricorrente mediante la presentazione di apposita istanza di accesso in data 8 ottobre 2021 (**doc. n.13**), l'Amministrazione resistente ha consentito la visione di parte degli atti richiesti in data 5 novembre 2021, consegnando materialmente gli stessi all'interessata il successivo 15 novembre 2021 (**doc. n.14**).

Ebbene, all'esito della visione dei documenti *de quibus*, la dr.ssa Guido si è avveduta che con il Verbale n.1 del 12 maggio 2021 (**doc. n.15**), la Commissione esaminatrice del concorso in contestazione ha autonomamente (*recte*: arbitrariamente) stabilito di modificare le modalità di svolgimento delle prove scritte originariamente previste dalla *Lex specialis* (**doc. n.2**).

Ed invero, il Verbale *de quo* riferisce *sic et simpliciter*: “*Stante le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, in considerazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del DDPCM 2 marzo 2021, per l'espletamento delle prove scritte la Commissione decide all'unanimità che le predette verranno espletate in modalità da remoto*”.

Anche nei successivi Verbali nn. 4 e 5 (**doc.ti nn. 16 e 17**), rispettivamente del 21 e 22 giugno 2021, relativi allo svolgimento delle prove scritte, di poi, la stessa Commissione dà atto di avere “*stabilito che le prove scritte si svolgeranno con collegamento da remoto, attraverso **sistema di proctoring**, già utilizzato per la prova preselettiva. [...]*”.

Per l'espletamento della prova scritta l'Aifa si è avvalsa dei servizi della Società Merito S.r.l., in particolare del servizio di supporto all'organizzazione ed alla realizzazione di tutte le fasi di esame svolte in modalità telematica”.

Anche se, sempre la *Lex specialis*, ha previsto esclusivamente che **soltanto** “*Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale*” (cfr, art. 6, comma 1, **doc. n.2**). Ebbene, considerato che attuando tale *modus procedendi* la Commissione esaminatrice è incorsa nella violazione degli articoli 3 e 11 del D.P.R. n.487/1994 ed, *a fortiori*, della normativa vigente al momento dello svolgimento del concorso *de quo* in materia di espletamento delle procedure selettive pubbliche e di tutti i principi cui le stesse si devono ordinariamente ispirare, la dr.ssa Guido deve integrare i vizi di illegittimità già denunciati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, mediante la proposizione degli ulteriori seguenti motivi di

DIRITTO

(La numerazione segue quella delle rubriche del ricorso)

5) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, dell’affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 11 e 12, del D.P.R. n.487/1994; dell’articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 247, 248 e 249, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n77/2020; dell’articolo 10, del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24, del D.P.C.M. 2 marzo 2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 6 e 7 della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed

**arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o
erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione,
nonché per sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo.**

Incompetenza.

Com'è noto, il D.P.R. n. 487/1994, intitolato "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", prevede espressamente quali sono i compiti delle Commissioni esaminatrici, giacché organo straordinario dell'Amministrazione che indice il concorso, cui spettano, invece, le più importanti decisioni in ordine alla stessa indizione delle procedure selettive, alla nomina della commissione esaminatrice ed alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

Più precisamente, l'articolo 11 del Regolamento *de quo* – rubricato proprio "*Adempimenti della commissione*" – stabilisce puntualmente gli adempimenti che devono espletare le commissioni esaminatrici in ambito concorsuale e, sicuramente, tra gli stessi **non annovera il potere di modificare le modalità di svolgimento delle prove scritte di un concorso pubblico predeterminate dall'Amministrazione**.

Il potere *de quo*, peraltro, non risulta attribuito alle commissioni esaminatrici neppure dal successivo articolo 12 dello stesso Regolamento, il quale – rubricato "*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*" –, al comma 1, statuisce: "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie*

di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

Rebus sic stantibus, è del tutto pacifico come la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa sia incorsa nel vizio di legittimità denunciato in rubrica, per aver stabilito nel Verbale n.1 del 12 maggio 2021 (**doc. n.15**) – **del tutto arbitrariamente, esorbitando dai poteri conferitile dalla Legge e dal Bando** – che le prove scritte del concorso *de quo* si sarebbero “**espletate in modalità da remoto**” anziché in presenza, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti **telematici** da parte dei candidati ammessi, tutti collegati **da sedi diverse**.

Non solo.

La Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, infatti, è incorsa anche nella violazione dell’articolo 11, comma 2, del Regolamento citato *supra*, per aver preparato tre tracce sia per la prima che per la seconda prova scritta, quando invece la suddetta norma dispone che “*La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi [...]*”,!

Si tratta, a ben vedere, di comportamenti tutti sussumibili anche nel vizio dell’eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico dello sviamento, denunciato in rubrica e, comunque, tali da inficiare la regolarità dell’espletamento delle prove scritte del concorso in contestazione.

6) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, dell’affidamento, della parità di trattamento e della gerarchia delle fonti. Violazione e/o falsa

applicazione degli articoli 3, 11 e 12, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 247, 248 e 249, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n.77/2020; dell'articolo 10, del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 24, del D.P.C.M. 2 marzo 2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7, della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 6 e 7 della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Incompetenza.

Le suesposte considerazioni refluiscono nell'autonomo vizio di legittimità denunciato in rubrica.

A ben vedere, infatti, **né** l'Amministrazione resistente, **né**, *a fortiori*, la Commissione esaminatrice, avrebbero potuto legittimamente prevedere che lo svolgimento delle prove scritte del concorso in contestazione sarebbe avvenuto *“in modalità da remoto”*.

Ed infatti, **in data 12 maggio 2021**, ovvero allorquando la Commissione esaminatrice ha assunto del tutto arbitrariamente la suddetta decisione (**doc. n.15**), non essendo titolare del relativo potere, **erano già in vigore nel nostro ordinamento** sia l'articolo 249, del D.L. n.34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n.77/2020, sia l'articolo 10, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021.

L'articolo 249, comma 1, del D.L. n.34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020), statuisce: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità **decentrata** e attraverso l'utilizzo di **tecnologia digitale** di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole **amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Le richiamate “**lettere a) e b)**, del comma 1 dell'articolo 248” hanno previsto, rispettivamente, “l'utilizzo di strumenti **informatici e digitali** per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, **lo svolgimento in videoconferenza della prova orale**, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità” e “lo svolgimento delle prove **anche presso sedi decentrate** secondo le modalità dell'articolo 247”, che a sua volta ha previsto l'ausilio in favore delle amministrazioni procedenti, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **per la individuazione delle sedi di svolgimento delle prove concorsuali**.

E' del tutto evidente, dunque, come la disposizione *de qua* non autorizzava sicuramente lo svolgimento delle prove scritte concorsuali in “modalità da remoto”, che è una modalità certamente differente da quella che prevede il solo ausilio “di strumenti informatici e digitali”.

L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 44/2021, **in vigore dall'1 aprile 2021**, invece, statuisce: *“Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:*

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”.

Di poi, al comma 3, la suddetta disposizione dispone: *“Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per*

le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. [...]”.

Anche tale disposizione non autorizzava affatto le PP.AA. (e giammai le commissioni esaminatrici) allo svolgimento delle prove scritte di un concorso – indetto prima della sua entrata in vigore e relativamente al quale in pari data non fosse stata svolta alcuna attività – in modalità telematica, **ma le legittimava a prevedere esclusivamente “l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale”**.

Ed anzi, il comma 9, del citato articolo 10, D.L. n.44/2021, **già il 12 maggio 2021**, statuiva *claris verbis*: **“Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”**.

Orbene, è del tutto evidente come le prove scritte del concorso in contestazione si siano svolte in maniera del tutto illegittima, giacchè avrebbero dovuto svolgersi **obbligatoriamente** in presenza e, per di più, senza l’ausilio di strumenti informatici e digitali, in quanto il relativo Bando risulta pubblicato prima dell’entrata in vigore del D.L. n.44/2021 ed in tale data (1 aprile 2021)

erano già state svolte attività concorsuali, con grave nocumento per la ricorrente, la quale preparatasi per lo svolgimento delle stesse con modalità tradizionali, non ha potuto esprimere al meglio le sue capacità.

Anche in questo caso risulta pacifica, ad avviso di questa difesa, la sussistenza del vizio dell'eccesso di potere sotto i profili sintomatici dell'arbitrarietà manifesta e dello sviamento di potere, giacché l'Amministrazione resistente e, per essa, la Commissione esaminatrice, **che ha nella specie stabilito la modifica delle modalità di svolgimento delle prove senza essere titolare del relativo potere**, ha attuato un *modus operandi* diretto a perseguire fini ben diversi da quelli fissati dall'ordinamento in materia di selezione del personale.

Basti considerare, infatti, che l'Amministrazione resistente avrebbe ben potuto adottare più di una soluzione legittima; ad esempio suddividere i candidati ammessi alle prove scritte in più date, oppure prevedere lo svolgimento delle stesse prove in modalità decentrata.

Al contrario, la Commissione esaminatrice del concorso in contestazione ha addirittura invocato l'applicazione dell'articolo 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, il quale, però, **oltre che di fonte sottordinata, il 12 maggio 2021**, ovvero allorquando essa ha stabilito lo svolgimento delle prove scritte in modalità da remoto **(doc. n.15), non era più in vigore**.

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n.44/2021 più sopra richiamato, infatti, dispone: “*Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto*”.

Da qui, peraltro, anche la violazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto.

7) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, dell'affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 11 e 12, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 247, 248 e 249, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n.77/2020; dell'articolo 10, del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 24, del D.P.C.M. 2 marzo 2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7, della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 6 e 7 della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Incompetenza.

La scelta illegittimamente operata dalla Commissione esaminatrice di prevedere lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale in contestazione in modalità da remoto, ha comportato anche **l'illegittimo conferimento di specifici poteri** propri della stessa Commissione **a soggetti terzi, rimasti di identità ignota**, che non avrebbero potuto né dovuto partecipare ad alcuna delle operazioni concorsuali.

Com'è noto, e come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, la commissione esaminatrice è il soggetto deputato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e, quindi, ad assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

Tale organo straordinario, oltre a compiere una serie di adempimenti preliminari rispetto all'inizio di ogni prova, è anche deputato all'esercizio del potere di vigilanza rispetto all'ordinato svolgimento della singola procedura concorsuale.

Ebbene, uno dei principali momenti in cui la commissione esaminatrice è chiamata ad un rigoroso esercizio di tali poteri è proprio quello preparatorio dell'avvio delle prove scritte, allorquando *“il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro”* (cfr., art. 11, comma 4, D.P.R. n.487/1994).

Ebbene, nel caso di specie, la Commissione esaminatrice e, per essa il Presidente, **non ha affatto provveduto direttamente all'accertamento dell'identità personale dei candidati**, come prescritto dalla norma *de qua*; tale potere, infatti, è stato illegittimamente delegato dalla Commissione del concorso *de quo* ad una non meglio precisata figura denominata *“proctor”*, ovvero a dei soggetti del tutto estranei alla Commissione e astrattamente riconducibili alla Merito S.r.l., quindi verosimilmente a dei dipendenti di una Società privata, mai autorizzata a partecipare alla organizzazione delle prove scritte del concorso per cui è causa dall'Agenzia resistente, e comunque mai

designati commissari e/o membri del comitato di vigilanza (non previsto dal Bando) dalla stessa Agenzia resistente.

Anche tale decisione, del tutto arbitraria, ha sacrificato irrimediabilmente i principi del **buon andamento** e dell'**imparzialità** cui si deve ispirare ogni procedura concorsuale, **anche in considerazione del fatto che rispetto ai suddetti soggetti terzi non è mai stata appurata la sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i medesimi ed ogni singolo candidato, come richiesto, invece, dal D.P.R. n.487/1994!**

E' sufficiente leggere i verbali nn. 4 e 5 (**doc. n.16 e 17**) del 21 e 22 giugno 2021, stilati in occasione dello svolgimento delle prove scritte del concorso in contestazione, per avvedersi di tale circostanza, giacchè gli stessi riferiscono: *“E' presente nell'Aula 2, dei locali AIFA il Dr. Fabio Citeroni, assistente della Società Merito Sr.l., l'Ing. Rossi titolare della società stessa e i **Proctor**, **impegnati nella identificazione dei candidati**”!*

Ma vi è di più!

La suddetta Commissione esaminatrice, infatti, non si è limitata all'illegittima delegazione ai Proctor ed ai referenti della Merito S.r.l. del potere *de quo*, ma ha anche consentito ai medesimi di assistere allo svolgimento delle prove scritte di ogni singolo candidato per tutto il tempo all'uopo concesso dalla stessa Commissione, nonché di conferire con questi ultimi da remoto e di esercitare il suddetto potere di vigilanza in sua vece.

Sempre i Verbali nn. 4 e 5 (**doc. n.16 e 17**) del 21 e 22 giugno 2021 riferiscono, appunto, che *“I Proctor avranno il compito di segnalare alla Commissione tramite il Dr. Citeroni, tutti i comportamenti potenzialmente o evidentemente fraudolenti”*.

Si tratta, a ben vedere, di una misura che ha comportato, però, il sostanziale mancato esercizio del potere di vigilanza proprio della Commissione, la quale, **per l'intera durata delle prove, avrebbe dovuto, invece, constatare direttamente il rigoroso rispetto delle regole da parte di ogni singolo candidato, al fine di garantire il corretto espletamento della procedura concorsuale.**

In presenza di una tale situazione, è del tutto evidente come nel caso di specie non sia stato affatto assicurato il corretto espletamento del procedimento concorsuale, con irrimediabile sacrificio di tutti i principi che lo stesso avrebbe dovuto perseguire, nonché con grave danno per la ricorrente, la quale non ha potuto competere ad armi pari, nell'ambito di una procedura regolare.

P.Q.M.

previa disposizione di una eventuale verifica sugli elaborati scritti della ricorrente (**doc.ti nn. 4 e 5**), si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, se del caso disponendo anche la rinnovazione della procedura concorsuale per cui è causa, sin dallo svolgimento delle prove scritte.

Con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che per il deposito dei presenti motivi aggiunti propri non è dovuto il versamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello versato per l'iscrizione del ricorso, giacché non vengono impugnati nuovi atti rispetto a quelli impugnati originariamente con il suddetto atto introduttivo.

Roma, 22 novembre 2021

(Avv. Luca Bene)

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sembrano sussistere le condizioni per poter domandare la concessione di adeguata tutela cautelare:

- a) per quanto attiene al *fumus boni juris*, si richiamano i suesposti motivi di ricorso ed, in specie, le plurime violazioni della *Lex specialis commesse dalla Commissione esaminatrice*, quali, ad esempio, l'arbitraria modifica delle modalità di svolgimento delle prove scritte (**doc. n.15**);
- b) per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che l'esecuzione di provvedimenti impugnati lede evidentemente il diritto al lavoro della ricorrente, costituzionalmente garantito (art. 35 Cost.), anche sotto il profilo della Sua formazione ed elevazione professionale, atteso che l'Agenzia Italiana del Farmaco è un Ente di rilevante importanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'immissione in commercio e della promozione dei farmaci.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati non consente, inoltre, alla medesima dott.ssa Guido di programmare nel migliore dei modi la Sua vita privata ed, in specie, quella familiare e di relazione, considerato che Ella non potrà fare affidamento su un posto di lavoro stabile e remunerativo come quello cui aspira sin dalla partecipazione alla procedura concorsuale in contestazione, per il cui superamento ha investito anni di studio ed ingenti risorse economiche (**doc. n.10**) e che l'Amministrazione resistente è in procinto di attribuire in via definitiva ad altri candidati, non legittimati per i motivi di cui *supra*, giacché si sono oramai svolte le prove orali dello stesso concorso.

Al contrario, nessun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione resistente in caso di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, più

precisamente, di sospensione degli effetti della suddetta procedura concorsuale fino alla definizione nel merito del giudizio, in quanto tale misura, impedendole di giungere all'adozione della graduatoria definitiva ed alla conseguente assunzione degli ipotetici vincitori, le consentirebbe di non esporsi alle conseguenze derivanti dalla caducazione dei contratti di lavoro con i medesimi sottoscritti, nonché di evitare l'immissione in servizio di soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, non possono definirsi in alcun modo vincitori, ovvero idonei a ricoprire il ruolo di dirigente biologo oggetto del concorso *de quo*.

P.Q.M.

si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o di voler concedere altra misura cautelare idonea a tutelare gli interessi legittimi della ricorrente.

Roma, 22 novembre 2021

(Avv. Luca Bene)

Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Luca Bene, nella qualità come in atti, dichiara che le copie analogiche dei presenti Motivi aggiunti utilizzate per la notificazione sono conformi all'originale informatico formato in pdf nativo.

Roma, 22 novembre 2021

(Avv. Luca Bene)